



**C.F. 94124540637**  
**P.IVA 07382620636**

Prot. n. 104/2016 del 09.03.2016

**A tutte le aziende artigiane con dipendenti**  
**A tutti gli Imprenditori che applicano CCNL Artigiani**  
**Ai Consulenti del Lavoro**  
**LORO SEDI**

**Oggetto : nuova contribuzione per aderire a EBNA/FSBA - Nuova Carta dei Servizi - Adesione Fondo San.Arti.**

IL Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato **FSBA** parte a far data dal 1° gennaio 2016. La Bilateralità, partita il 1° luglio 2010, è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non alle Associazioni di categoria firmatarie degli accordi medesimi (CONFARTIGIANATO - CNA - CASARTIGIANI - CLAAI) in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei CCNL artigiani e che rappresentano un diritto contrattuale di ogni lavoratore. L'impresa aderendo alla nuova bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo contrattuale nei confronti dei dipendenti. A tal fine i Consigli Direttivi di **EBNA** e del **FSBA** hanno deliberato in merito alla nuova contribuzione a cui devono attenersi le imprese ed i loro dipendenti al fine di ottenere le prestazioni previste dal Decreto Legislativo n. 148/2015.

**I versamenti mensili per contribuire ad EBNA/FSBA sono in sintesi :**

<b>Aziende per le quali <u>non trovano applicazione</u> i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I° del D.Lgs. 148/2015.</b>	
Su F24, sezione INPS, con codice <b>EBNA</b> , per ciascun dipendente	Rigo unico dato dalla somma di <b>€ 7,65</b> + 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale ( a carico dell'azienda) + 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale ( a carico del dipendente dal 1° luglio 2016 o all'avvio del <b>FSBA</b> se antecedente) La quota fissa mensile di € 7,65 è dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time in quanto gli stessi usufruiscono in egual misura delle prestazioni.
Su DM10/UNIEMENS, con codice <b>M980</b> , per ciascun dipendente	Quota di solidarietà del 10% di contribuzione su un imponibile mensile di € 2,27 (€ 0,23)

<b>Aziende per le quali <u>trovano applicazione</u> i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I° del D.Lgs. 148/2015</b>	
Su F24, sezione INPS, con codice <b>EBNA</b> , per ciascun dipendente	<b>€ 10,42</b> La quota fissa mensile di € 10,42 è dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time in quanto gli stessi usufruiscono in egual misura delle prestazioni.
Su DM10/UNIEMENS, con codice <b>M980</b> , per ciascun dipendente	Quota di solidarietà del 10% di contribuzione su un imponibile mensile di € 5,04 (€ 0,50)

### **F24 e UNIEMENS : COME VERSARE.**

Le imprese aderenti verseranno su F24 la quota omnicomprensiva per la nuova bilateralità, e l'iscrizione si perfeziona tramite versamento mensile su modello F24, rigo unico, nella "Sezione INPS" con causale tributo **EBNA**. La quota ricomprende quanto destinato a **EBNA** e funzionamento **FSBA**, la sicurezza sul lavoro, le quote per la rappresentanza e le prestazioni che vengono erogate dagli Enti Bilaterali regionali nonché il loro funzionamento.

### **RETRIBUZIONE IMPONIBILE PREVIDENZIALE.**

La retribuzione imponibile previdenziale sulle quali calcolare le quote variabili della contribuzione destinata al **FSBA** include anche le mensilità aggiuntive contrattualmente previste. In assenza di contribuzione imponibile previdenziale nel mese (es. maternità, infortunio, etc.) andrà comunque versata la quota fissa di € 7,65 per ogni dipendente.

### **CAMPO DI APPLICAZIONE.**

Le aziende che devono aderire a **EBNA** e al **FSBA** sono, senza limiti dimensionali, tutte le imprese artigiane di cui al codice contributivo INPS **CSC 4**, e tutte le imprese che adottano un contratto dell'artigianato sottoscritto dalle seguenti confederazioni dell'artigianato (CONFARTIGIANATO - CNA - CASARTIGIANI - CLAAI) e dai sindacati confederali (CGIL CISL - UIL). Il contributo versato da diritto alle prestazioni previste dal D.lgs. 148/2015 ed alle ulteriori prestazioni previste dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale in favore dei lavoratori e delle imprese. Il contributo andrà versato per tutti i lavoratori dipendenti in forza (anche per frazione di mese) che sono impiegati a tempo pieno o parziale, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. Altresì sono escluse le imprese che adottano CCNL dell'Edilizia.

### **IMPRESE PER LE QUALI TROVANO APPLICAZIONE I TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE PREVISTI DAL TITOLO I° DEL D.LGS. 148/2015.**

Sono quelle imprese, sia artigiane che non, che applicano i CCNL dell'Artigianato, e che sono beneficiarie di trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I° del D.Lgs. 148/2015 (ad es. imprese industriali soggette a Cigo e/o Cigs, imprese artigiane dell'indotto con più di 15 dipendenti soggette a Cigs, etc.)

### **CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' INPS CON CODICE M980.**

La quota di solidarietà del 10% di contribuzione, prevista dalle legge 103/1991, è dovuta per la contribuzione di euro 27,25 e 60,50 annui rispettivamente per le imprese per le quali non trovano o trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I° del D.Lgs. 148/2015, ed è relativa alle prestazioni ed al funzionamento degli Enti Bilaterali regionali.

## **COSA PREVEDE L'ADESIONE AL FSBA ?**

Il Fondo erogherà alternativamente le due prestazioni previste dal del D.Lgs. 148/2015:

- l'assegno ordinario di cui all'art. 30 per 13 settimane;  
oppure
- l'assegno di solidarietà di cui all'art. 31 per 26 settimane.

L'arco temporale di riferimento per la fruizione di questi trattamenti è il "biennio mobile", che decorre dal momento in cui l'impresa accede ad un primo intervento di sostegno al reddito erogato dal **FSBA**.

Le due prestazioni sono fruibili nel caso in cui si verificano eventi che determinano un calo delle attività produttive quali:

- eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche;
- situazioni temporanee di mercato.

*Il **FSBA** potrà essere pienamente operativo solo dopo l'emanazione del decreto interministeriale che sarà adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del comma 6 dell'art.7 del citato D.Lgs. 148/2015.*

## **LA NUOVA CARTA DEI SERVIZI DELL'EB.A.C.**

Con l'adesione alla bilateralità le imprese artigiane e i loro dipendenti potranno usufruire anche dei contributi previsti dalla nuova **Carta dei Servizi** dell'**EBAC** quali ad esempio :

1. Eventi eccezionali – Fondo Eventi Eccezionale a favore dei dipendenti
2. Contratti di Solidarietà – Legge 236/93
3. Anzianità professionale aziendale di almeno otto anni
4. Borse di Studio e Formazione (per i figli dei dipendenti)
5. Acquisto testi scolastici di ogni ordine e grado (per i figli dei dipendenti)
6. Attività sportive (per i figli dei dipendenti)
7. Retta asilo nido
8. Contributo congedo parentale.

## **CONTRIBUTI A FAVORE DELLE AZIENDE**

9. Eventi eccezionali – Fondo Eventi Eccezionali a favore delle aziende.
10. Formazione Apprendisti.
11. Assunzioni dipendenti per incremento occupazionale.
12. Adeguamento standard sicurezza e formazione sicurezza :
  - risanamento
  - macchine utensili
  - D.V.R.
  - partecipazione corsi di formazione
  - visite mediche
13. Utilizzazione fonti energetiche alternative.
14. Aggiornamento professionale.

## **IL FONDO SAN.ARTI : LA SANITA' INTEGRATIVA PREVIDENZIALE.**

Il fondo **SAN.ARTI**. costituisce un importante strumento di welfare contrattuale che nasce con lo scopo di garantire ai lavoratori dell'artigianato un'importante protezione socio-sanitaria, integrativa rispetto a quella fornita dal servizio Sanitario nazionale. Esso è

recepito in quasi tutti i CCNL dell'artigianato e pertanto l'iscrizione al fondo San.Arti. costituisce una forma di salario differito per i lavoratori in quanto non comporta un aumento di retribuzione in senso stretto in busta paga, ma una copertura assicurativa in materia di assistenza socio-sanitaria. La mancata contribuzione al Fondi determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario (EAR) pari a 25 euro lordi mensili per 13 mensilità. L'azienda che omette il versamento della contribuzione è anche responsabile verso i lavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie. Le prestazioni previste dal piano sanitario di **SAN.ARTI.** sono in sintesi :

- Prestazioni di alta specializzazione
- Visite specialistiche
- Ticket sanitari per accertamenti diagnostici e pronto soccorso
- Pacchetto maternità
- Tutela del neonato
- Prevenzione cardiovascolare
- Prevenzione oncologica
- Sindrome metabolica
- Interventi chirurgici previsti nella Guida
- Odontoiatria
- Disabilità temporanea
- Servizi di consulenza
- Tariffe agevolate UNISALUTE per tutte le altre prestazioni non in elenco.

Inoltre vi segnaliamo la grande opportunità, anche economica, della possibilità di aderire a **San.Arti.** offerta anche ai familiari dei dipendenti, ai titolari d'azienda e loro familiari.

#### **COME ADERIRE AL FONDO SAN.ARTI.**

I versamenti mensili per aderire al Fondo **SAN.ARTI.** sono quantificati per ciascun lavoratore in **€ 10,42 (compreso part time)**. Il versamento dovrà essere effettuato, tramite F24, codice **ART1**. La contribuzione è prevista per tutti i lavoratori **a tempo indeterminato compresi gli apprendisti e per i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata pari o superiore a 12 mesi**. Maggiori informazioni sono reperibili sul seguente sito web : [www.sanarti.it](http://www.sanarti.it).

**N.B. La mancata adesione al Fondo San.Arti. comporta per le aziende l'automatica esclusione dalle provvidenze previste per i datori di lavoro dalla Carta dei Servizi.**

Disponibili ad ogni ulteriore chiarimento che si rendesse necessario, porgiamo distinti saluti.